

28631.2022

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO                      Presidente  
DANILO SESTINI                              Consigliere  
LUIGI ALESSANDRO SCARANO   Consigliere - Rel.

EMILIO IANNELLO                              Consigliere

ANNA MOSCARINI                              Consigliere

Risarcimento danni  
da emotrasfusione  
con sangue infetto  
- Accoglimento  
della domanda -  
Declaratoria di  
nullità della  
domanda per  
mancata o  
insufficiente  
determinazione  
della domanda  
emessa dal giudice  
del gravame -  
Motivazione  
apparente -  
Conseguenze

Ud. 16/02/2022 CC  
Cron. 28631  
R.G.N. 26491/2019

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 26491/2019 proposto da:

(omissis)

tutte in proprio e nella qualità' di erede di (omissis)

elettivamente domiciliate in (omissis) presso lo studio

dell'avvocato (omissis) che le rappresenta e difende, unitamente

all'avvocato (omissis)

**-ricorrenti -**

**contro**

Ministero Della Salute (omissis)

RESISTENTE con [REDACTED] -  
PROCURA

avverso la sentenza n. 3448/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,  
depositata il 12/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/2/2022  
dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 12/7/2018 la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dal Ministero della salute, ha dichiarato nulla per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. la sentenza Trib. Napoli 23/11/2012, di accoglimento della domanda proposta dalle sigg. (omissis)

(omissis) -tutte nella qualità di eredi del defunto sig. (omissis) - nei confronti del Ministero della salute di risarcimento dei danni rispettivamente subiti in conseguenza del decesso di quest'ultimo, avvenuto il (omissis) a causa di <<una grave epatopatia cronica HCV e HBV, contratta a seguito di una trasfusione di sangue infetto>>.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la (omissis) e le (omissis) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, illustrati da memoria.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il 1° e il 5° motivo le ricorrenti denunciano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 101, 112, 115, 132, 156, 163, 164, 167, 183 c.p.c., 3, 24, 111 Cost., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che sia stata erroneamente ritenuta <<ammissibile ... la eccezione di nullità tardivamente formulata>> da controparte, senza fissare <<un termine perentorio per "rinnovare" la citazione o, se il convenuto si è costituito, per "integrare" la domanda>> come prescritto all'art. 164 c.p.c.

Lamentano che la corte di merito ha <<scambiato per "omessa pronuncia" ... un evidente "assorbimento" implicito da parte del tribunale, che ... non aveva "rilevato" ( ai sensi del 5° comma dell'art. 164 c.p.c. ) i presupposti di detta nullità, ovvero sotto altro profilo, non aveva inteso scrutinarli, stante la tardività del rilievo>>.

Si dolgono che la corte di merito abbia <<implicitamente ritenuto che il Ministero, a causa delle lacune della *editio actionis*, non sarebbe stato posto in grado di comprendere *petitum* e *causa petendi*>>, laddove un tanto risulta smentito *ex actis*.

Con il 2° motivo denunciano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 2043, 2059 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono essersi ravvisata una <<carezza assoluta che contrasta non solo col contenuto della citazione ( il cui esatto contrario risulta *per tabulas* fin dal libello introduttivo ) ma pure col *dictum* narrativo della stessa corte di merito>>.

Con il 3° e il 4° motivo denunciano violazione degli artt. 2909 c.c., 112, 115, 132, 156 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Con il 6° motivo denunciano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 132, 342 c.p.c., 2909 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 7° motivo denunciano violazione degli artt. 112, 115, 116, 132, 156, 157, 159, 164, 166, 167 c.p.c., 2730 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato il giudicato formatosi sul <<nesso causale tra la trasfusione e l'infermità epatopatia cronica HCV e HBV correlata con segni di sofferenza epatocellulare ascrivibile alla settima categoria della tabella A allegata al d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 834>>.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in applicazione dell'art. 164, 5° co., c.p.c. il giudice di primo grado, che in accoglimento dell'eccezione del convenuto del convenuto rilevi la mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, è tenuto a fissare un termine per la rinnovazione o l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio per sanare la nullità (art. 164, 5° co., c.p.c.), *a fortiori* allorquando come nella specie trattisi di diritti eterodeterminati (cfr. Cass., 20/4/2018, n. 9798; Cass., 25/1/2018, n. 1881; Cass., 17/1/2014, n. 896; Cass., 12/10/2012, n. 17408).

Orbene, un tanto non si è invero verificato nella specie, avendo il giudice di prime cure ritenuto ammissibile la domanda, che all'esito dell'esperita istruttoria con espletamento anche di una CTU ha poi accolto, ravvisandola fondata, nonostante l'eccezione di nullità della domanda formulata dall'originario convenuto ed odierno controricorrente <<allorché si costituì il 2 marzo 2011>>.

In sede di gravame la corte di merito, in accoglimento del gravame anche sul punto interposto dall'odierno controricorrente all'epoca appellante e in conseguente riforma della pronunzia di 1° grado, ha nell'impugnata sentenza viceversa accolto la suindicata eccezione, affermando non rilevare la circostanza che <<il Ministero si costituì tardivamente>>, in quanto <<la sua allegazione va qualificata come mera difesa, posto che la nullità di cui si discute è rilevabile d'ufficio da parte del giudice>>, al riguardo altresì ponendo in rilievo che <<nella fattispecie di causa, il giudice non esaminò l'eccezione di nullità sollevata dal Ministero e gli attori non richiesero un termine per integrare la domanda>>.

Orbene, siffatto assunto è erroneo.

Atteso che nella specie, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, il giudice di prime cure ha con tutta evidenza implicitamente ritenuto infondata l'eccezione sollevata dall'allora appellante ed odierno controricorrente, nessun impedimento ravvisando nella specie ai fini della trattazione della causa -anche con disposizione ed espletamento di una CTU- e della relativa decisione, va ulteriormente osservato che del tutto inconferenti ed ultronee si appalesano allora le affermazioni della corte di merito nell'impugnata sentenza secondo cui <<il giudice non esaminò l'eccezione di nullità sollevata dal Ministero>> e <<gli attori non richiesero un termine per integrare la domanda>>.

Del pari deve dirsi relativamente alle ulteriori generiche ed apodittiche affermazioni in base alle quali trattandosi nella specie di <<diritti c.d. "eterodeterminati" ... sarebbe stato necessario che la citazione contenesse l'espressa indicazione dei fatti materiali che gli attori assumono essere stati

lesivi del proprio diritto>> nonché <<doveroso indicare quanto meno la data in cui la trasfusione fu eseguita, trattandosi di circostanza di assoluto rilievo per procedere all'accertamento del nesso di causalità e della colpa>>.

Va al riguardo sottolineato come il giudice del gravame ometta di dare debitamente conto di come esse si spieghino a fronte dell'accertamento in fatto e delle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure, deponendo invero per una motivazione sul punto meramente apparente e pertanto inesistente ( cfr., da ultimo, Cass., 23/11/2021, n. 36057; Cass., 6/10/2021, n. 27130; Cass., 25/6/2021, n. 18285 ).

La fondatezza dei motivi nei suindicati termini e limiti comporta l'accoglimento p.q.r. del ricorso, e, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del gravame provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei sensi cui in motivazione. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.

Roma, 16/2/2022

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA  
DEPOSITO - 3 OTT 2022  
oggi.....  
Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA  
7

Il Presidente